

(N. 1347)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Commissione speciale della Camera dei deputati per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente nella seduta del 24 ottobre 1950
(V. Stampato N. **520-69**) (1)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto con tutti i Ministri

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 30 OTTOBRE 1950

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo presidenziale 25 giugno 1946, n. 15, concernente facoltà di opposizione avverso i provvedimenti di collocamento a riposo disposti ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257.

(1) Il decreto legislativo che forma oggetto del presente disegno di legge è compreso nel disegno di legge: « Ratifica, a' sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente » (V. Stampato Camera n. **520**). La Commissione speciale formata dalla Camera per l'esame e l'approvazione in sede deliberante del predetto disegno di legge ha adottato una deliberazione per la quale, di massima, stralcia dal blocco dei decreti da ratificare ed approva con separati disegni di legge i decreti legislativi per i quali vengono proposte modifiche o viene proposto il diniego di ratifica, accompagnato da norme particolari. Tali disegni sono individuati dalla Camera ponendo accanto al n. 520 un numero progressivo secondo l'ordine con cui i decreti legislativi vengono stralciati.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il decreto legislativo 25 giugno 1946, n. 15, è ratificato con le seguenti modificazioni:

Art. 1. — Al terzo comma sono soppresse le parole: « ed avverso tale provvedimento non è ammesso alcun gravame nè in via amministrativa nè in via giurisdizionale ».

È aggiunto il seguente ultimo comma:

« Contro il provvedimento di collocamento a riposo e contro il provvedimento che decide

sull'opposizione è sempre ammesso ricorso giurisdizionale al Consiglio di Stato, da proporsi nel termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Lo stesso ricorso giurisdizionale al Consiglio di Stato, da proporsi nello stesso termine, è sempre ammesso contro l'analogo provvedimento che decide sull'opposizione prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1946, n. 19, e contro il provvedimento di collocamento a riposo, disposto ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 9 novembre 1945, n. 716 ».

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.

TESTO DEL DECRETO
LEGISLATIVO PRESIDENZIALE
25 GIUGNO 1946, n. 15

Facoltà di opposizione avverso i provvedimenti di collocamento a riposo disposto ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257.

Art. 1.

I dipendenti dello Stato collocati a riposo ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257, possono proporre opposizione avverso il provvedimento che li ha colpiti.

L'opposizione è presentata al Ministero dal quale l'impiegato collocato a riposo dipendeva nel termine di 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

L'opposizione è decisa con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ed avverso tale provvedimento non è ammesso alcun gravame nè in via amministrativa nè in via giurisdizionale.

Art. 2.

Il dipendente, la cui opposizione sia accolta, qualora nel ruolo non vi siano disponibilità di posti, è collocato in soprannumero salvo assorbimento con le successive vacanze.

Nel caso di posto unico nel ruolo l'impiegato, la cui opposizione sia accolta, può essere assunto nello stesso grado di altro ruolo simile. In tale ipotesi l'impiegato sarà collocato in detto ruolo dopo l'ultimo pari grado in servizio.

TESTO MODIFICATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Identico.

L'opposizione è decisa con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Contro il provvedimento di collocamento a riposo e contro il provvedimento che decide sull'opposizione è sempre ammesso ricorso giurisdizionale al Consiglio di Stato, da proporsi nel termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge. Lo stesso ricorso giurisdizionale al Consiglio di Stato, da proporsi nello stesso termine, è sempre ammesso contro l'analogo provvedimento che decide sull'opposizione prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1946, n. 19, e contro il provvedimento di collocamento a riposo, disposto ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 9 novembre 1945, n. 716.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

L'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 179, è abrogato.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Identico.